

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1682-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1015)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

E DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D'ALIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(CARROZZA)

CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(BRAY)

CON IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

(TRIGILIA)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 21 ottobre 2013, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(LUPI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(DE GIROLAMO)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(LORENZIN)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 ottobre 2013*

(Relatori: **SISTO**, per la I Commissione;
DAMIANO, per la XI Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1682 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 18 articoli, di cui 13 contenuti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri e 5 inseriti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta un contenuto estremamente vasto e articolato, recando un insieme di interventi — non sempre avvinti da un nesso di carattere oggettivo o materiale, ovvero di carattere funzionale o finalistico, ma del complesso dei quali dà tendenzialmente conto l'analitico preambolo — che le rubriche dei singoli capi riconducono alle seguenti finalità:

razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società controllate, attraverso la riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze, l'introduzione di misure in materia di accesso al pubblico impiego, rapporto di lavoro, mobilità, revisione dei contratti di servizio, lavoro flessibile, stabilizzazione dei lavoratori precari (Capo I);

efficientamento e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, mediante misure in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione delle *performance* dei dipendenti pubblici, gestione dei servizi di controllo aeroportuali e sulle concessionarie autostradali, accesso nelle pubbliche amministrazioni dei testimoni di giustizia e di appartenenti alle categorie protette, incremento delle dotazioni organiche dei vigili del fuoco, funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, revisione delle spese del Ministero degli Affari Esteri (Capo II);

potenziamento delle politiche di coesione, mediante l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale (Capo III);

semplificazione e razionalizzazione di alcune procedure in materia ambientale, attraverso modifiche alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), l'introduzione di misure in materia di smaltimento dei rifiuti in relazione all'ILVA di Taranto e in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale;

a tali ambiti, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento nonché alle partizioni del testo nelle quali sono inserite, non appaiono peraltro riconducibili, anche a voler intendere in senso estremamente lato gli obiettivi di “razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità, nonché di garantire standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta (...) in (...) settori della pubblica amministrazione”, che sembrano essere le preminenti finalità perseguite dal decreto-legge, le disposizioni, inserite dal Senato, e contenute: all'articolo 1, comma 13-*bis*, che interviene sulla procedura di emanazione del decreto che approva

lo statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale; all'articolo 4-ter, che prevede che le giornate dedicate dai lavoratori alla donazione di sangue e di emocomponenti vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni; all'articolo 7, comma 9-bis, che prevede che i sindacati della Polizia di Stato possano essere formati, rappresentati o diretti anche dal personale in quiescenza; all'articolo 7, comma 9-quinquies, che interviene in materia di verifica delle attrezzature di lavoro da parte dell'INAIL; non appare infine riconducibile agli oggetti e alle finalità del decreto-legge ed in assenza di ogni menzione dell'intervento nel preambolo, la disposizione, già presente nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, e contenuta all'articolo 11, comma 4, che disciplina le modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) provvede alla vigilanza sul divieto di traslazione sui consumatori dell'addizionale IRES imposta sul settore petrolifero;

appaiono inoltre estranee rispetto agli oggetti disciplinati dalle partizioni del testo nelle quali sono inserite, le disposizioni, approvate dal Senato, di cui ai commi da 9-bis a 9-sexies dell'articolo 1, che recano misure in favore degli insegnanti di religione cattolica, le quali sono inserite nell'ambito di un articolo che interviene, come recita la rubrica, in materia di “ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione” e che avrebbero trovato più idonea collocazione nell'ambito del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera, nonché le disposizioni, inserite dal Senato nel nuovo comma 14-bis dell'articolo 11, rubricato “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, che prevede che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato possa operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione Investigativa Antimafia (DIA);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio:

all'articolo 1, il cui comma 1, in materia di riduzione della spesa per auto di servizio, novella l'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 ed integra in maniera non testuale l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012;

all'articolo 2, ove: al comma 2, primo periodo, si escludono gli ordini e i collegi professionali dall'ambito di applicazione dell'ar-

articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 senza novellarlo; al comma 3, che integra in maniera non testuale l'articolo 2, comma 14, del citato decreto-legge n. 95 del 2012; al comma 7, ultimo periodo, che differisce in maniera non testuale il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-*ter*, del medesimo del decreto-legge n. 95 del 2012;

all'articolo 4, ove: al comma 10-*bis*, si modifica in modo non testuale l'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983; al comma 13, si prolunga l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 43 del 2013; al comma 14, si modifica in maniera non testuale l'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010; al comma 15, si estende ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura l'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 45, della legge n. 183 del 2011;

all'articolo 5, il cui comma 3 modifica in maniera non testuale la denominazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (cui assegna la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni — A.N.A.C.);

all'articolo 7, ove il comma 9-*ter*, senza modificare l'ordinamento vigente, affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sull'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, sull'Unione nazionale mutilati per servizio — enti attualmente sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno — e sull'Unione generale invalidi civili, attualmente sottoposta alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e della salute; mentre il comma 9-*quater* dispone che il regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, che avrebbe dovuto essere emanato entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, debba essere adottato entro il 30 giugno 2014, stabilendo altresì, al secondo periodo, che nelle more dell'emanazione del regolamento restino salve le disposizioni di cui alla precedente legge n. 476 del 1987 e, con previsione presumibilmente di sanatoria, gli atti compiuti nella sua vigenza;

all'articolo 12, recante disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale, che incide in più punti, talvolta anche in via retroattiva (v. il comma 4, ultimo periodo), sulle disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2013 senza tuttavia novellarlo;

il decreto-legge, all'articolo 4-*bis*, nel prevedere che, per finalità di razionalizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001, sono sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli Enti del Servizio sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi sociosanitari, assistenziali, culturali ed educativi, lascia del tutto indeterminate le disposizioni normative che si intendono richiamare;

il provvedimento contiene inoltre disposizioni — delle quali andrebbe valutata la portata normativa — che non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto si limitano a richiamare la disciplina già vigente (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 2, 8-*bis* e 9-*sexies*; l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che novella l'alinea del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, mantenendo ferme, nelle prime righe, le disposizioni vigenti; l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, che ai fini delle assunzioni negli ordini e collegi professionali, mantiene fermo l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge n. 296 del 2006), ovvero, ad esplicitare le finalità perseguite con i singoli interventi normativi ed il contesto in cui essi si collocano (si vedano, ad esempio, l'articolo 4 comma 6, primo periodo, e comma 9-*ter*, primo periodo; l'articolo 10, comma 1; l'articolo 12, comma 1), ovvero ad auto qualificare la natura dell'intervento (si veda l'articolo 1, comma 9, che precisa che le disposizioni da esso recate costituiscono diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione);

di dubbia portata normativa appare anche la disposizione recata dall'articolo 8, comma 6, che, nel novellare l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introducendovi i nuovi commi 6-*bis* e 6-*ter*, dispone che agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato si applichino le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 748 del Codice della navigazione, le quali però già contengono uno specifico riferimento agli aeromobili del Corpo;

il decreto-legge incide più volte sull'ordinamento mediante l'introduzione o il richiamo di discipline aventi carattere derogatorio, talvolta richiamandole genericamente: si veda, ad esempio, l'articolo 7, comma 6, che deroga genericamente “ ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente ”; nonché l'articolo 10, comma 4, che, laddove dispone che il direttore generale della istituenda Agenzia per la coesione territoriale sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, deroga implicitamente all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge n. 13 del 1991, in base alla quale alla “ nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata ” si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il disegno di legge (all'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 9-; all'articolo 7, comma 9; all'articolo 12, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*) contiene numerose disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di previgenti normative, con riferimento alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “ *deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo* ”; al riguardo si ricorda anche che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il

legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, oltre che in presenza di effettive incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore, purché l'eventuale portata retroattiva della disposizione non collida con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti e trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 8, comma 7, nell'ampliare l'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, in materia di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, incide in via non testuale su un regolamento di delegificazione;

inoltre, il provvedimento contiene alcune disposizioni che demandano la loro attuazione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, taluni dei quali sembrano presentare contenuto normativo (si vedano: l'articolo articolo 4, comma 10, nonché l'articolo 10, commi 8 e 14-ter). In relazione alle anzidette disposizioni, che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, si ricorda che, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, tale modalità di produzione normativa non appare conforme alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, ovvero regolamenti ministeriali);

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), novella l'articolo 170 del decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, inserendovi, tra gli altri, un riferimento al primo comma dell'articolo 200 del medesimo decreto, il quale risulta tuttavia interamente abrogato dalla successiva lettera c);

sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 4, comma 6-bis, interviene a modificare l'articolo 1, comma 166, della legge n. 228 del 2012, inserendo in due punti della medesima disposizione due interventi di identica portata normativa, di guisa che il secondo appare una incongrua ripetizione del primo;

il decreto-legge reca talune disposizioni di cui non appare chiara la portata normativa; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 6-quinquies, che dispone che i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata

in vigore del decreto-legge in esame siano esclusi dalle procedure concorsuali, senza che risulti chiaro cosa debba intendersi con l'espressione "lavoratori precari", con il termine "esclusi" (che potrebbe riferirsi sia a lavoratori privi del diritto a partecipare alle procedure concorsuali sia a lavoratori che, al contrario, ne sono esentati), né a quali "procedure concorsuali" la norma faccia riferimento; ciò si riscontra altresì al comma 15 del medesimo articolo 4, che introduce anche per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla magistratura l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di diritto di segreteria, senza che risulti chiaro se l'obbligo di versamento si riferisca ai concorsi per l'accesso in qualsiasi magistratura, ovvero ai soli concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria;

inoltre, il decreto-legge contiene rinvii all'ordinamento vigente effettuati talvolta in modo generico e impreciso, che sembrerebbe opportuno, ove possibile, precisare (ad esempio, all'articolo 4, comma 9-ter, nell'autorizzare il Ministero dell'interno a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 54 del 2013, rinvia a disposizioni che non individuano il personale in questione, ma si limitano a prorogare i termini di precedenti norme);

infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 13-bis, all'articolo 4-ter, all'articolo 7, commi 9-bis e 9-quinquies e all'articolo 11, comma 4, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché delle indicazioni contenute nella Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, si verifichi la portata normativa delle disposizioni di interpretazione autentica contenute all'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 9; all'articolo 7, comma 9, e all'articolo 12, commi 5-quater e 5-quinquies;

all'articolo 4, comma 10, e all'articolo 10, commi 8 e 14-ter — che demandano compiti attuativi a decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri a contenuto normativo — siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 8, comma 7, che modifica in via non testuale le disposizioni contenute in un regolamento di delegificazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2001), si riformuli la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che l'Esecutivo sia autorizzato ad adottare le conseguenti modifiche alla normativa regolamentare in questione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

si dovrebbe altresì verificare la portata normativa delle disposizioni indicate in premessa che sembrano avere efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe porre riparo al difetto di coordinamento interno al testo contenuto all'articolo 9, comma 1, lettera a);

per quanto detto in premessa, all'articolo 4-bis, si dovrebbe chiarire quale sia la normativa oggetto del rinvio; analogamente, all'articolo 4, comma 9-ter, si dovrebbero indicare correttamente le disposizioni richiamate;

si dovrebbe infine chiarire la portata normativa delle disposizioni contenute agli articoli 4, comma 6-quinquies e 4, comma 15 ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1682 di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni »;

richiamato il parere reso in occasione dell'esame in sede consultiva del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

valutata la necessità dell'intervento normativo di cui all'articolo 9, comma 1, in ordine alla rimodulazione delle partenze dei docenti e dei dirigenti destinati alle scuole italiane all'estero al fine di garantirne i livelli dell'offerta formativa;

preso atto della soppressione dell'articolo 9, comma 2, disposta dall'altro ramo del Parlamento;

sottolineata l'opportunità della norma di cui all'articolo 9, comma 2-bis, volta a rendere più funzionale l'azione degli istituti italiani di cultura all'estero e del relativo personale;

rinnovato l'auspicio di una riforma complessiva in materia di promozione della cultura e della lingua italiana all'estero;

rilevato che l'adozione del metodo forfettario per il rimborso delle spese di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 9-bis, determinerebbe un ulteriore risparmio dei costi di gestione;

osservato criticamente che per la copertura del provvedimento il Ministero degli affari esteri subisce un ennesimo consistente taglio nelle sue dotazioni finanziarie, ormai attestate su un livello non più ulteriormente comprimibile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'imminente manovra di bilancio ripristini per gli anni 2014 e 2015 gli stanziamenti in Tabella A relativi al Ministero degli affari esteri.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

premessa l'esigenza che tutte le Amministrazioni dello Stato collaborino al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica secondo le linee tracciate dal decreto-legge n. 95 del 2012;

richiamato l'impegno del Dicastero della difesa emerso in occasione dell'esame della Relazione sullo stato della spesa del Ministero della difesa, nonché nella prospettiva dell'attuazione della legge delega n. 244 del 2012 sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare che la riduzione delle spese per auto di servizio non si applichi alle vetture impiegate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della Difesa;

con riferimento all'articolo 8, valutino altresì le Commissioni di merito di assicurare che l'incremento di 1000 unità delle dotazioni organiche del personale dei Vigili del fuoco, da selezionare anche all'interno della graduatoria dei volontari dei vigili risultati idonei al concorso pubblico a 814 posti svoltosi tra il 2007 e il 2008, non escluda i volontari delle Forze armate che siano risultati idonei nel medesimo concorso pubblico per il transito nei vigili del fuoco e non ancora assunti a causa del blocco del *turn over*.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1682, approvato dal Senato, di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni »;

sottolineata positivamente la previsione di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge, la quale stabilisce che nei contratti dei dirigenti di società pubbliche non possono essere inserite, a pena di nullità, clausole che prevedano, al momento della cessazione del rapporto, benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro, salvo il caso in cui le stesse clausole non siano state preventivamente autorizzate dall'ente o amministrazione controllante,

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 1682, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni considerato che:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sopprimere i commi 9-*bis*-9-*sexies* dell'articolo 1. In alternativa, per meglio circoscrivere gli effetti della norma, al comma 9-*bis* non prevedere la trasformazione delle graduatorie di merito del concorso del febbraio 2004 in graduatorie ad esaurimento e specificare, conseguentemente, al comma 9-*quinquies* del medesimo articolo 1, che i posti a tempo indeterminato riservati agli insegnanti di religione sono assegnati in modo conforme alla procedura prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003;

2) specificare meglio l'espressione « diploma di laurea » contenuta nel comma 8-*quater* dell'articolo 2. Essendo questa espressione suscettibile di diverse interpretazioni, è opportuno fare riferimento

alla laurea conseguita in base al vecchio ordinamento, di regola equiparata alla laurea magistrale nel nuovo ordinamento;

3) coordinare le disposizioni previste dai commi 3 e 16 dell'articolo 4, per quanto concerne gli enti di ricerca, affinché si chiarisca che per gli enti di ricerca di cui al capo I del decreto legislativo n. 213 del 2009, l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali è rilasciata in sede di approvazione dei piani di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto n. 213, che dispone che il fabbisogno di personale, la consistenza e la variazione dell'organico sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Ministero dell'economia e della finanze;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di mantenere la disposizione prevista all'articolo 2, commi 7-8-*quater*, che riguarda la proroga della deroga all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri in quanto tale materia è disciplinata, in via ordinaria, con regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema. La proroga, disposta per la terza volta, conferisce alla deroga una ennesima e ulteriore continuità di effetti. In ogni caso si consideri che tale continuità di effetti non potrebbe consentire la modificabilità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disposizioni contenute in un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

b) si circoscrivano con maggiore precisione i limiti temporali indicati nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 2.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni »;

premesso che il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la cui entrata in operatività ha subito numerose proroghe e numerosi differimenti, anche a causa delle disfunzioni del sistema da più parti denunciate, è stato oggetto di diversi interventi normativi e ammini-

strativi che hanno contribuito a delineare una disciplina del sistema farraginoso e di difficile applicabilità;

considerato che:

al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, non appare chiara l'esatta individuazione dei rifiuti la cui gestione comporta gli obblighi di tracciabilità del SISTRI, non essendovi alcun riferimento in ordine alla natura speciale dei rifiuti pericolosi soggetti al SISTRI medesimo;

nonostante la mancata operatività del SISTRI che doveva essere avviato nel 2009, enti ed imprese hanno già corrisposto per un triennio le somme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009 a titolo di contributi di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

sarebbe opportuno prevedere che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI riferisce al Parlamento in ordine all'attività svolta;

andrebbe garantita l'effettiva assegnazione al Corpo nazionale del Soccorso alpino e al Club alpino italiano delle risorse, peraltro già in precedenza stanziare, necessarie ad assicurare lo svolgimento di un importante servizio di pubblica utilità, come è quello del soccorso alpino,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, si specifichi che i rifiuti pericolosi ivi richiamati sono i rifiuti speciali; conseguentemente si chiarisca tale natura dei rifiuti pericolosi al comma 2 dell'articolo 11;

2) all'articolo 11, si preveda che le somme inutilmente corrisposte da enti e imprese a titolo di contributo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009, sono utilizzate a titolo di compensazione delle somme annualmente dovute dall'entrata in operatività del SISTRI;

3) all'articolo 11, si preveda che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede a inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sulla propria attività;

4) all'articolo 11, comma 3-bis, si preveda che, nelle more dell'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, restano fermi gli adempimenti e le misure sanzionatorie indicati nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 8 si valuti l'opportunità di prevedere integrazioni dei contributi a carico dello Stato per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano ai fini del pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo, per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91, provvedendo a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato);

sottolineata la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto in oggetto, concernenti la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e apprezzato il tentativo di limitare la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e il rinvio dell'operatività del sistema medesimo;

giudicando al contempo non sufficienti le misure adottate in relazione alle inefficienze rilevate nell'operatività del sistema di tracciabilità e alle carenze complessive della relativa disciplina, a

partire dalla definizione di rifiuti pericolosi, inefficienze e carenze che hanno messo in grande difficoltà il sistema complessivo delle imprese;

apprezzato il contenuto dell'articolo 12, originariamente mirato a disciplinare lo smaltimento dei rifiuti del sito di Taranto, ma esteso nel corso dell'esame al Senato con la finalità di individuare misure emergenziali dirette a garantire la continuità produttiva degli impianti del gruppo Riva;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a modificare le disposizioni di cui all'articolo 11 prevedendo che l'attuazione del sistema SISTRI sia connotata in questa fase da caratteristiche di effettiva sperimentabilità, che consentano di limitare i costi, finanziari e amministrativi, per le imprese e da una modulazione dell'apparato sanzionatorio che tenga in dovuto conto le oggettive difficoltà operative e i malfunzionamenti riscontrati nel sistema medesimo;

e le seguenti osservazioni:

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di meglio definire la fattispecie di «rifiuti speciali pericolosi» nella quale attualmente sono ricomprese tipologie di rifiuti che non sembrano rivestire caratteristiche di reale pericolosità (ad esempio, le rese dei giornali);

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 12 siano effettivamente applicabili a tutti i procedimenti in corso, con caratteristiche analoghe, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

rilevato che l'articolo 4-*bis* prevede che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi siano sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

evidenziata l'esigenza di chiarire, in relazione alla suddetta disposizione, quale sia la disciplina effettivamente applicabile alle IPAB e quindi di fare riferimento alla normativa attinente alla deroga al patto di stabilità, nonché alle altre misure di riduzione della spesa, come ad esempio le limitazioni alle assunzioni di personale, che già trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

ravvisata altresì l'esigenza di includere, nell'ambito delle figure professionali previste dal comma 10 dell'articolo 4, i medici con contratto « SUMAI », convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire la loro stabilizzazione;

ritenuto infine opportuno che la normativa recata dall'articolo 4-*ter* si applichi anche ai lavoratori che usufruiscono dei permessi per ragioni di assistenza ai sensi della legge n. 104/1992 e del decreto legislativo n. 151 del 2001,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4-*bis*, chiariscano le Commissioni di merito che la disciplina alla quale devono essere sottoposte le IPAB e le aziende pubbliche di servizi è assimilata, per quanto riguarda i contenuti del presente decreto, a quella degli enti del Servizio sanitario nazionale delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, al comma 10 dell'articolo 4, un riferimento alla possibilità di stabilizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale dei medici con contratto « SUMAI »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere all'articolo 4-*ter* anche un riferimento ai permessi concessi ai lavoratori che usufruiscono della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 151 del 2001;

c) valutino le Commissioni di merito di aggiungere all'articolo 4, comma 2, le seguenti parole: « nonché agli Enti locali che gestiscono tramite RSA attività assistenziale per anziani ».

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682);

preso atto che l'articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione, istituendo l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, e ripartendo le funzioni relative tra la medesima Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri; in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 specifica i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, «ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione»;

rilevato che per il periodo 2014-2020 è prevista una programmazione unitaria dei Fondi europei, attraverso l'approvazione tra lo Stato membro e la Commissione europea di un Accordo di partenariato che indica le priorità strategiche alle quali destinare i Fondi del Quadro strategico comune (QSC), ricomprendente il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FG), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

richiamata la risoluzione n. 8-00013, approvata dalla Commissione nella seduta del 25 settembre 2013, che indica le priorità in materia di politica di sviluppo rurale in relazione all'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020;

considerato con particolare favore quanto previsto dal comma 14-*bis* dell'articolo 11, in base al quale il personale del Corpo forestale dello Stato potrà operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia (DIA). Tale misura costituisce un ulteriore strumento per rafforzare l'azione di contrasto alle attività illecite delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare, nella direzione già tracciata dal protocollo siglato tra le medesime strutture nell'aprile 2012, al fine di dare impulso alla lotta alle agromafie;

richiamata l'attività già avviata dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 367 e C. 1051, che affrontano il tema del coordinamento delle attività volte alla tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e alla lotta contro le frodi e le contraffazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda che l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale non determini una limitazione delle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito all'attuazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca;

b) si raccomanda che l'Agenzia per la coesione territoriale effettui un efficace monitoraggio della spesa delle regioni nel quadro delle politiche di coesione;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 11, i seguenti commi:

« 2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale »;

« 3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLE COMMISSIONI

—

ART. 1.

Identico.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101**

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101

All'articolo 1:

al comma 2, primo periodo, le parole: « dal provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, » e le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 60 per cento »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

TESTO DELLE COMMISSIONI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101*All'articolo 1:*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « dal provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, » e le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al **50** per cento »;*

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Identico.

4-ter. Le pubbliche amministrazioni, non dotate di un numero di autovetture sufficienti a garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici ovvero lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, possono autorizzare i dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio nei casi strettamente necessari e nei limiti delle risorse disponibili »;

identico;

identico.

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

9-ter. Le graduatorie di cui al comma 9-*bis* sono utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003.

9-quater. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

9-quinquies. Qualora le graduatorie di cui al comma 9-*bis* siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.

9-sexies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « il primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « l'alea »;

al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: « entro il 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2013 »;

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « il primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « l'alinnea » e dopo le parole: « Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni » sono inserite le seguenti: « , previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, »;

al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

identico;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica »;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 8, dopo le parole: « Sono salvaguardati, » sono inserite le seguenti: « salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico, »;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente.

(segue: testo delle Commissioni)

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« **5-bis.** L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011 »;

identico;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« **8-bis.** Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. **Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.**

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

“5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6”.

8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea”.

8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015” »;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato »;

al comma 10, dopo le parole: « organi costituzionali » sono inserite le seguenti: « e di rilievo costituzionale »;

al comma 11, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo »;

(segue: testo delle Commissioni)

8-ter. *Identico.*

8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso **della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509**".

8-quinquies. *Identico »;*

identico;

identico;

identico;

al comma 11, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo » e, al capoverso 3, dopo le parole: « articolo 70, comma 4, » sono inserite le seguenti: « e chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo »;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “alla Corte dei conti” sono inserite le seguenti: “e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica”;

b) le parole: “ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica” sono soppresse »;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” fino a: “con il Ministro dell'economia e delle finanze,” sono soppresse.

13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” fino a: “con il Ministro dell’economia e delle finanze,” sono **sostituite dalle seguenti: “sentito il Dipartimento della funzione pubblica,”**.

13-ter. Identico.

13-quater. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

(segue: testo delle Commissioni)

13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma”;

b) alla lettera *f-bis*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

13-sexies. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “acquisita presso” sono sostituite dalle seguenti: “acquisita esclusivamente attraverso”.

13-septies. L'articolo 49-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole:
« Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, » *e le parole:* « sino al 31 dicembre 2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « sino al 31 dicembre 2015 »;

i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia ».

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 3:

identico;

identico;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente **dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.

7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (*Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio*) — 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi ».

All'articolo 4:

(segue: testo delle Commissioni)

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio) — 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, **ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate**, e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) al medesimo comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **“Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto ricorrono al contratto a tempo determinato solo dopo aver verificato di poter sottoscrivere contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie vigenti, della stessa o di altre amministrazioni del medesimo comparto, predisposte a seguito di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato”** »;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 3, le parole: « Fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2016 », le parole: « all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della mobilità interna all'amministrazione o della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 »;

(segue: testo delle Commissioni)

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza di graduatorie vigenti di vincitori e idonei di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-ter. L'assunzione dei vincitori e degli idonei nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 4, la parola: « approvazione » è sostituita dalle seguenti: « entrata in vigore » e le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2016 »;

(segue: testo delle Commissioni)

dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

3-quinquies. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-*quater* e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

3-sexies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-*quater*, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore ai 10 euro.

3-septies. Per gli anni 2014-2016 le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolgono nei limiti della percentuale di *turn over* non riservata alle assunzioni secondo la normativa vigente »;

identico;

al comma 5, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro il 30 marzo 2014, »;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio";

(segue: testo delle Commissioni)

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2016 » e le parole: « di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo »;

al secondo periodo, le parole: « relative agli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 »;

al terzo periodo, le parole: « per assunzioni nel triennio 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Identico.

6-ter. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

6-*quater*. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.

6-*quinquies*. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali »;

al comma 7, le parole: « possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica » *sono sostituite dalle seguenti:* « che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari »;

al comma 8, secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al 31 dicembre 2016 »;

al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia » *sono inserite le seguenti:* « e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato » *sono sostituite dalle seguenti:* « e ai posti in dotazione organica vacanti »;

(segue: testo delle Commissioni)

6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e **2016, le regioni e gli enti locali** che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, **in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e** in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere **all'assunzione a tempo indeterminato**, a domanda, del personale non dirigenziale **assunto** con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che **abbia** maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle **proprie** dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse, **le quali possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate »;**

Soppresso.

identico;

identico;

identico;

al comma 9, primo periodo, le parole: « relativa al periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « riferita agli anni dal 2013 al 2016 », dopo le parole: « nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia » sono inserite le seguenti: « e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato » sono sostituite dalle seguenti: « e ai posti in dotazione organica vacanti » e le parole: « non oltre il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2016 »;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 24-*ter* è inserito il seguente:

“24-*quater*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei”.

(segue: testo delle Commissioni)

al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. **Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dei profili di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca possono essere utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni »;**

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo »;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « ivi previsti e » sono inserite le seguenti: « tenuto conto »;

al comma 10, secondo periodo, le parole: « professionalità mediche e del ruolo sanitario » sono sostituite dalle seguenti: « professionalità del Servizio sanitario nazionale »;

al comma 10, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario »;

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

*al comma 10, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario **nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza** »;*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007 »;

(segue: testo delle Commissioni)

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Identico.

10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“ART. 1-bis. – (Trasformazione dei comitati locali e provinciali).

– 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla Croce Rossa Italiana con enti territoriali ed organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9”.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

(segue: testo delle Commissioni)

10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “1° gennaio 2014”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”;

b) le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;

c) le parole: “31 dicembre 2013”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

d) le parole: “1° gennaio 2016”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2017”.

10-quinquies. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: “e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “2012, 2013 e 2014”; dopo le parole: “dell’avanzo accertato dell’amministrazione” sono inserite le seguenti: “sia del comitato centrale che del consolidato”; dopo le parole: “sarà approvato per il 2012” sono inserite le seguenti: “, il 2013 e il 2014”; dopo le parole: “per le esigenze del bilancio di previsione 2013” sono inserite le seguenti: “e 2014”.

10-sexies. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: “per gli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” e, all’ultimo periodo, le parole: “per gli anni 2012, 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013 e 2014”.

10-septies. All’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. I certificati per l’attività sportiva non agonistica di cui all’articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico degli accertamenti incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” »;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 11, le parole: « enti gestiti dai comuni » sono sostituite dalle seguenti: « enti locali »;

al comma 14, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 13 »;

al comma 15, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo del presente comma »;

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

« 16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “l'assenza è giustificata” sono sostituite dalle seguenti: “il permesso è giustificato”;

b) dopo le parole: “di attestazione” sono inserite le seguenti: “, anche in ordine all'orario,”;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico;

identico;

il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: “, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “e gli enti pubblici non economici” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto »;

identico:

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" ».

Nel Capo I, dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

ART. 4-bis. – *(Disciplina delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi).* – 1. Al fine di favorire la razionalizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operino nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.

ART. 4-ter. – *(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti).* – 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: " , nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219" ».

(segue: testo delle Commissioni)

Nel Capo I, dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

ART. 4-bis. — *(Disciplina delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi). — 1. Identico.*

ART. 4-ter. — *(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti). — 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “guadagni ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104” ».*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 5:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di *management* e misurazione della *performance*, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica” ».

(segue: testo delle Commissioni)

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 6:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:

a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto" »;

al comma 4, capoverso lettera a):

al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: « Autorità garante per la concorrenza ed il mercato » sono sostituite dalle seguenti: « Autorità garante della concorrenza e del mercato »;

al secondo periodo, la parola: « finanziamento » è sostituita dalla seguente: « funzionamento »;

al quarto periodo, le parole: « nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle predette risorse » e dopo le parole: « il necessario supporto » sono inserite le seguenti: « operativo-logistico, »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito" ».

(segue: testo delle Commissioni)

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: « ad accedere » sono inserite le seguenti: « , anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, »;

alla lettera b), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione »;

al comma 5, la parola: « strutturali » è sostituita dalla seguente: « strumentali »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: “o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio” sono sostituite dalle seguenti: “o in quiescenza”.

9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.

9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta” ».

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 7:

identico;

identico;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Identico.

9-ter. Identico.

9-quater. Identico.

9-quinquies. Identico.

9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente "Poste Italiane" in società per azioni, si applicano a Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « In prima applicazione, » sono soppresse, le parole: « è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « euro 5.306.423 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.003.130 » e le parole: « e di euro 39.798.173 » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 40.826.681 »;

al comma 4, le parole: « 26 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 giugno 2012 »;

al comma 5, le parole: « e a euro 74.155.690 » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 73.127.182 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" »;

al comma 7, dopo le parole: « decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, ».

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « In prima applicazione, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso »;

identico;

al comma 4, le parole: « al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2016 » e le parole: « 26 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 giugno 2012 »;

identico;

identico;

identico;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

(segue: testo delle Commissioni)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — (Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale). — 1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è abrogato;

b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: “espressamente indicate” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “individuate ai sensi dell'articolo 13”;

c) all'articolo 13:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.”;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.

3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7”;

3) al comma 4, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3 e 3-ter”;

d) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: “ed affini,” sono inserite le seguenti: “con esperienza internazionale,”;

2) al comma 2, le parole: “all'articolo 17” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166”.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

(segue: testo delle Commissioni)

2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, nonché l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 9:

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: “negli Stati nei quali hanno sede” sono aggiunte le seguenti: “e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto”.

2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: “addetto presso istituto italiano di cultura” sono inserite le seguenti: “, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente” »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

Nel Capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. — *(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri)* — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200”;

(segue: testo delle Commissioni)

Identico.

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

“ART. 199. — (*Contributo per il trasporto degli effetti*). — 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

- a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
- b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
- c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
- d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.

2. La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate *in loco*. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

c) l'articolo 200 è abrogato;

d) all'articolo 201, dopo la parola: “domestici”, le parole: “nonché per i trasporti di cui all'articolo 199” sono soppresse;

e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: “domestici”, le parole: “ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti” sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « 119, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « 119, quinto comma »;

al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

« f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 »;

al comma 3:

all'alinea, la parola: « relativi » è sostituita dalle seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente »;

alla lettera a), dopo le parole: « specifiche attività di » sono inserite le seguenti: « valutazione e »;

alla lettera b), le parole: « esercita funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « svolge azioni » e le parole: « specifiche strutture di sostegno » sono sostituite dalle seguenti: « qualificati soggetti pubblici di settore »;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d) »;

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 10:

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 4, secondo periodo, le parole: « prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi » sono soppresse;

al comma 4, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « dalla conversione in legge del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Conseguentemente nei successivi trenta giorni si provvede al riordino del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 135, nonché dell'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del presente decreto. I provvedimenti di riordino, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari »;

al comma 5, sesto periodo, le parole: « in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « dal servizio »;

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi »;

(segue: testo delle Commissioni)

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « Ministro per la pubblica amministrazione, » sono inserite le seguenti: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

identico;

identico;

identico;

soppresso;

identico;

identico;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Le assunzioni a tempo determinato per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

i commi 11, 12, 13 e 14 sono soppressi;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera *d*) del comma 3.

14-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge ».

(segue: testo delle Commissioni)

identico;

identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis” »;

al comma 2, dopo le parole: « a titolo professionale » sono inserite le seguenti: « compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo »;

al comma 8, le parole: « il 31 gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività »;

(segue: testo delle Commissioni)

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: « monitoraggio e concertazione del SISTRI » *sono inserite le seguenti:* « comprendente, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: "articolarioni centrali" sono inserite le seguenti: "e periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «sentita l'ARPA della regione Puglia,» sono soppresse, dopo le parole: «che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale» sono inserite le seguenti: « , per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010,» e dopo le parole: «valutazione d'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: « , per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,»;

al comma 2, le parole: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

5-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento”.

(segue: testo delle Commissioni)

All'articolo 12:

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

5-*quater*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.

5-*quinquies*. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — *(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)*. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

(segue: testo delle Commissioni)

Identico.

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013. ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità, nonché di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ottimizzare le attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni nonché una razionalizzazione delle attività di misurazione e valutazione della *performance* del personale attraverso una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni che, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, consentano di rendere più efficace l'utilizzo, quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il coordinamento e il controllo sull'uso degli stessi e rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, già spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché di prevedere interventi finalizzati ad accelerare l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto;

(*) Si vedano altresì l'*Errata corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 2013, nonché il Comunicato relativo al medesimo *Errata corrige* e l'Avviso di rettifica entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2013.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLE COMMISSIONI (**)

—

(**) Le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in **neretto**. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in **neretto corsivo**.

(segue: testo del decreto-legge)

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

ARTICOLO 1.

(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2015 ». Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)*

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

ARTICOLO 1.

*(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e
consulenze nella pubblica amministrazione).*

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto **dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011**, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore **al 50** per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

4-ter. *Le pubbliche amministrazioni, non dotate di un numero di autovetture sufficienti a garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici ovvero lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, possono autorizzare i dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio nei casi strettamente necessari e nei limiti delle risorse disponibili.*

(segue: testo del decreto-legge)

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore all'90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore all'**80** per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

9. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale).

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, il primo periodo, è sostituito dal seguente: « Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: »;

2) al comma 11, lettera a), le parole: « entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 »;

3) al comma 11, lettera b), le parole: « entro il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2013 »;

4) al comma 11, lettera c), le parole: « entro due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni »;

5) al comma 12 le parole: « 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale).

1. *Identico:*

a) identico:

1) al comma 11, **l'alinea** è sostituito dal seguente: « Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera *a*), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, **previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali**, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: »;

2) al comma 11, lettera *a*), le parole: « entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre **2016** »;

3) al comma 11, lettera *b*), le parole: « entro il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il **31 dicembre** 2013 »;

4) *identico;*

5) *identico;*

(segue: testo del decreto-legge)

b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over* ».

2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

b) identica.

2. Gli ordini, i collegi professionali, ***i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario*** sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ***Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.***

2-bis. ***Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.***

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. L'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. *L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

5-ter. *L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.*

6. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)*

7. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, **salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico**, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. *Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« **5-bis.** Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6 ».

8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico pre-vigente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ».

8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

(segue: testo del decreto-legge)

9. Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza ».

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

9. Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, **senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi** ».

9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali **e di rilievo costituzionale**, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo **30** marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, **e chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo** sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. ».

11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « alla Corte dei conti » sono inserite le seguenti: « e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica »;

b) le parole: « ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica » sono soppresse.

(segue: testo del decreto-legge)

12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» fino a: «con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «*sentito il Dipartimento della funzione pubblica,*».

13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

13-quinquies. *All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma »;*

b) *alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di docenza e di ricerca scientifica ».*

13-sexies. *All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « acquisita presso » sono sostituite dalle seguenti: « acquisita esclusivamente attraverso ».*

13-septies. *L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate).

1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 3.

(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate).

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario**, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre **2015**, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera *d*), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

2. *Soppresso.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.

4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)*

3. *Soppresso.*

4. *Soppresso.*

5. *Soppresso.*

6. *Soppresso.*

(segue: testo del decreto-legge)

7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

7. Soppresso.

7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente *dalle pubbliche amministrazioni* di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.

7-ter. *I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 3-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio).

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, *ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate*, e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali » sono sostituite dalle seguenti: « Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale » e le parole « di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

b) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti: « 5-*ter*. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-*quater*. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. »;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: « Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto. » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-*quater*. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 4.

(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego).

1. *Identico:*

a) identica;

a-bis) al medesimo comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto ricorrono al contratto a tempo determinato solo dopo aver verificato di poter sottoscrivere contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie vigenti, della stessa o di altre amministrazioni del medesimo comparto, predisposte a seguito di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato »;

b) identica;

c) identica.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. **Fino al 31 dicembre 2015**, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto **pubblico** interessato, **approvate dal 1° gennaio 2008** relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **e successive modificazioni**, è subordinata **alla verifica**:

a) dell'immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

*b) dell'assenza di graduatorie vigenti **di vincitori e idonei di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato***, per ciascun soggetto interessato, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-ter. *L'assunzione dei vincitori e degli idonei nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

3-quater. *A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.*

3-quinquies. *Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quater e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.*

3-sexies. *Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quater, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore ai 10 euro.*

3-septies. *Per gli anni 2014-2016 le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolgono nei limiti della percentuale di turn over non riservata alle assunzioni secondo la normativa vigente.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di **entrata in vigore** del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre **2016**.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro il 30 marzo 2014**, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

(segue: testo del decreto-legge)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre **2016**, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di ***pubblicazione della legge di conversione del presente decreto*** hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. **Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.** Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e **2016**, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel ***quadriennio 2013-2016*** a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge » e le parole: « con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ».

6-ter. All'articolo 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: « siano in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « siano in effettivo servizio ».

(segue: testo del decreto-legge)

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e gli enti locali che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse, le quali possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate.

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri **che contemperano** l'anzianità anagrafica, **l'anzianità di servizio e i carichi familiari**. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre **2016**, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

(segue: testo del decreto-legge)

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *a*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **riferita agli anni dal 2013 al 2016**, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia **e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122**, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili **e ai posti in dotazione organica vacanti**, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. **Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dei profili di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca possono essere utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.**

9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 24-ter è inserito il seguente:

« 24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo.

(segue: testo del decreto-legge)

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e **tenuto conto** dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità **del Servizio sanitario nazionale**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. **Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.** Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.

10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« **ART. 1-bis.** – (Trasformazione dei comitati locali e provinciali).
– 1. *I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla Croce rossa italiana con enti territoriali ed organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 ».

10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 1° gennaio 2014 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

b) le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

c) le parole: « 31 dicembre 2013 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 »;

d) le parole: « 1° gennaio 2016 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: « e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2012, 2013 e 2014 »; dopo le parole: « dell'avanzo accertato dell'amministrazione » sono inserite le seguenti: « sia del comitato centrale che del consolidato »; dopo le parole: « sarà approvato per il 2012, » sono inserite le seguenti : « , il 2013 e il 2014 » e dopo le parole: « per le esigenze del bilancio di previsione 2013 » sono inserite le seguenti: « e 2014 ».

(segue: testo del decreto-legge)

11. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: « Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico ».

12. All'articolo 114, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole « ed educativi, » sono aggiunte le seguenti: « servizi scolastici e per l'infanzia, ».

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

10-sexies. *All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: « per gli anni 2012 e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2012, 2013 e 2014 » e, all'ultimo periodo, le parole: « per gli anni 2012 e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2012, 2013 e 2014 ».*

10-septies. *All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico degli accertamenti incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: « Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti **locali**, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico ».

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

14. Per le finalità di cui al comma **13**, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al **primo periodo del presente** comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

16. *All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: " , gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto".*

16-bis. All'articolo 55-*septies*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « l'assenza è giustificata » sono sostituite dalle seguenti: « il permesso è giustificato »;

b) dopo le parole: « di attestazione » sono inserite le seguenti: « , anche in ordine all'orario, »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

ARTICOLO 4-bis.

(Disciplina delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi).

1. Al fine di favorire la razionalizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operino nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.

ARTICOLO 4-ter.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti).

1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: « guadagni ordinaria » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO II

MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance).

1. Al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.

3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.

4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

CAPO II

MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance).

1. *Soppresso.*

2. *Soppresso.*

3. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.).**

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i **due** componenti su proposta **del Ministro dell'interno e** del Ministro per la pubblica amministrazione. ».

6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. **L'Autorità** è organo collegiale composto dal presidente e da **quattro** componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, **con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato**, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, **di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale**. Il presidente e i componenti sono nominati, **tenuto conto** del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente **è nominato** su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione **e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno**; i componenti **sono nominati** su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione **e la semplificazione**. **Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica ».**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

« 4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:

a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;

b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.

4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.

4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4-ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza. ».

2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: « Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

3. *Identico.*

3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:

a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto ».

(segue: testo del decreto-legge)

4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera *b)*, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti; ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a*) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante **della** concorrenza **e del** mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e **dal suo funzionamento**, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante **della** concorrenza **e del** mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera *b*), l'Autorità garante **della** concorrenza **e del** mercato, nell'ambito delle **predette** risorse, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto **operativo-logistico**, economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti; ».

4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «di cui al medesimo comma 5» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica).

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti; »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. ».

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica).

1. *Identico:*

a) identico:

« *e-bis*) ad accedere, **anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione**, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti; »;

b) identico:

« *2-bis.* Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera *e-bis*), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-*bis*, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. **Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione** ».

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1. »;

b) al comma 3, le parole: « Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo, ».

5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, **strumentali** e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(segue: testo del decreto-legge)

6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.

8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: « 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. ».

9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissato dall'art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: « o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio » sono sostituite dalle seguenti: « o in quiescenza ».

9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.

9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: « nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta ».

9-sexies. *Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente « Poste Italiane » in società per azioni, si applicano a Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.

2. **In prima applicazione**, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 8.

(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. *Identico.*

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, **approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso.**

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro **1.003.130** per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro **40.826.681** a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata **non oltre il 31 dicembre 2016** l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge **20** giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro **73.127.182** a decorrere dall'anno 2015.

(segue: testo del decreto-legge)

6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

6-*ter*. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-*bis*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione. ».

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

6. *Identico.*

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001**, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

7-bis. *I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 8-bis.

(Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale).

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è abrogato;

b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: « espressamente indicate » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « individuate ai sensi dell'articolo 13 »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale. »;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.

3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7 »;

3) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-ter »;

d) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: « ed affini, » sono inserite le seguenti: « con esperienza internazionale, »;

2) al comma 2, le parole: « all'articolo 17 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, nonché l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 9.

(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero).

1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato *in loco* di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale »;

b) al comma 1 dopo la parola: « straniero » sono inserite le seguenti: « o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno »;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)*

ARTICOLO 9.

*(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero).*

1. *Identico.*

2. *Soppresso.*

(segue: testo del decreto-legge)

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale. »;

d) al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 1-bis ».

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « negli Stati nei quali hanno sede » sono aggiunte le seguenti: « e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto ».

2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: « addetto presso istituto italiano di cultura » sono inserite le seguenti: « , rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente ».

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. **All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.**

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 9-bis.

(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200 »;

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

« ART. 199. — (Contributo per il trasporto degli effetti). — 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;

b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;

c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;

d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.

2. La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate *in loco*. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

c) l'articolo 200 è abrogato;

d) all'articolo 201, dopo la parola: « domestici » le parole: « nonché per i trasporti di cui all'articolo 199 » sono soppresse;

e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: « domestici » le parole: « ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti » sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO III

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE

ARTICOLO 10.

(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione).

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata « Agenzia », sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

CAPO III

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE

ARTICOLO 10.

(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione).

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, **quinto** comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata « Agenzia », sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione **della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente** ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di **valutazione e** verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

b) **svolge azioni** di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di **qualificati soggetti pubblici di settore** per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

b-bis) **vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;**

(segue: testo del decreto-legge)

c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, **anche** per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;

d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, **prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi**. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale **nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d)**;

d) *identica*.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. **All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali.** L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

(segue: testo del decreto-legge)

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni **dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni **dal** servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

(segue: testo del decreto-legge)

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.**

10. *Identico.*

10-bis. Le assunzioni a tempo determinato per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(segue: testo del decreto-legge)

11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *Governance* ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)*

11. *Soppresso.*

12. *Soppresso.*

13. *Soppresso.*

(segue: testo del decreto-legge)

14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

14. *Soppresso.*

14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera *d*) del comma 3.

14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO IV

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

ARTICOLO 11.

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia).

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti **di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE**, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. ».

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

CAPO IV

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

ARTICOLO 11.

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia).

1. I commi 1, 2 e 3 dell'**articolo 188-ter** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), **gli enti e le imprese** produttori iniziali di rifiuti **speciali** pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti **speciali** pericolosi a titolo professionale **compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale**, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti **urbani e speciali** pericolosi, inclusi i nuovi produttori **che trattano o producono rifiuti pericolosi**.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), su base volontaria i produttori, i gestori **e gli intermediari e i commercianti** dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **possono essere** specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis* ».

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale **compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio**, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.

6. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante « Termini di riavvio progressivo del SISTRI », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2013.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

7. All'articolo 188-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la *privacy*, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)*

7. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'*audit* di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex *service management* s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-*bis* dell'articolo 188-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-*bis*.

10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di *audit* dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro **i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività**. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

9. *Identico.*

10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di *audit* dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8. **Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

(segue: testo del decreto-legge)

11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

12. All'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : « (nuovo produttore) ».

13. È abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. È abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI **comprendente, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

14. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo dopo le parole: « articolazioni centrali » sono inserite le seguenti: « e periferiche ». All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 12.

(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale).

1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, **sentita l'ARPA della regione Puglia**, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione d'impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.

2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 12.

(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale).

1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale, **per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010**, e valutazione d'impatto ambientale, **per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995**, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.

2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, **sentita** l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

3. *Identico.*

4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. **Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario.**

(segue: testo del decreto-legge)

5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

5. *Identico.*

5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **1-bis.** Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 ».

5-ter. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento ».

5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.

5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata.

(segue: testo del decreto-legge)

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonché, per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)

ARTICOLO 12-bis.

*(Norma di coordinamento per le regioni
e per le province autonome).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 2013.

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

D'ALIA, *Ministro per la pub-
blica amministrazione e la
semplificazione*

CANCELLIERI, *Ministro della giu-
stizia*

CARROZZA, *Ministro dell'istru-
zione, dell'università e della
ricerca*

BRAY, *Ministro dei beni e delle
attività culturali e del tu-
rismo*

TRIGILIA, *Ministro per la coe-
sione territoriale*

BONINO, *Ministro degli affari
esteri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro dell'am-
biente e della tutela del
territorio e del mare*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ZANONATO, *Ministro dello svi-
luppo economico*

LUPI, *Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti*

DE GIROLAMO, *Ministro delle
politiche agricole alimen-
tari e forestali*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: CANCELLIERI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)*

